



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5047: procedimento ex art. 49 comma 2 D.lgs. 259/2003: l'integrazione documentale sospende il procedimento – le prescrizioni imposte dall'Ente gestore della strada devono essere motivate – art. 20 L. 241/1990: in presenza di vincoli ambientali non opera il silenzio assenso

La vicenda riguarda l'impugnazione di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica ai sensi dell'art. 88 (attuale art. 49) del D.lgs. 259/2003, con imposizione di prescrizioni sul ripristino stradale ritenute eccessivamente gravose e non conformi alla normativa, nonché per l'accertamento dell'intervenuta formazione del titolo per silenzio assenso. Il provvedimento autorizzatorio comunale era, infatti, intervenuto trascorsi 6 mesi dalla prima istanza, laddove, secondo la ditta, una seconda istanza presentata non poteva ritenersi sostitutiva della prima, ma solo integrativa rispetto agli interventi richiesti in precedenza e, comunque, non era stata considerata nel provvedimento finale, quest'ultimo da ritenersi non solo illegittimo in quanto tardivo, ma altresì inefficace ex art. 2, comma 8-bis, L. 241/1990.

Il TAR aveva rigettato il ricorso negando che si fosse formato il silenzio assenso sulle istanze (da considerarsi come un *unicum* inscindibile) presentate dalla ricorrente.

La sentenza in commento ribalta solo in parte la decisione di primo grado, affermando che il cd. "scavo in mini-trincea", proposto dalla Società istante, era da ritenersi conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1.10.2013, laddove il



Comune, con l'atto impugnato, aveva imposto una prescrizione più restrittiva rispetto al "cd. decreto scavi", senza motivare in alcun modo la propria statuizione.

L'articolo 12, comma 4, del D.M. 1.10.2013 prevede, infatti, che: *«L'Ente operatore deve osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare»*. Da ciò deriva che, se è vero che la norma impone all'Ente operatore di osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada, è altrettanto vero che tali ulteriori prescrizioni devono essere motivate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare, mentre il provvedimento impugnato nulla aveva previsto al riguardo. Peraltro, ricorda ancora il Giudice, l'articolo 40, comma 4, ultimo periodo, del d.l. 77/2021 prevede che l'Ente gestore della strada *“può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale”*, ma nella fattispecie il Comune non aveva avviato alcuna interlocuzione volta a concordare con il privato le soluzioni più idonee a dare attuazione al disposto legislativo richiamato. Né il Comune, a mente del secondo comma dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003, aveva motivatamente ritenuto opportuno richiedere delle rettifiche o delle “prescrizioni particolari” rispetto alla documentazione tecnica prodotta in ragione di necessità contingenti del territorio, che avrebbero legittimamente provocato una sospensione *dell'iter* procedimentale ai sensi del richiamato comma 2 dell'art. 49, avviando una leale interlocuzione con l'operatore economico.

Al riguardo, la sentenza richiama il proprio precedente (C.d.S., Sez. VI, n. 3657/2025) ribadendo il principio secondo il quale non possono essere imposti agli operatori oneri ulteriori rispetto a quelli specificamente previsti dalla legge, vista la necessità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio.

Con riguardo all'invocata intervenuta formazione dell'autorizzazione tacita, invece, il Consiglio di Stato nega che nella specie possa ritenersi formato il silenzio assenso in ragione della sussistenza di vincoli di natura ambientale e paesaggistica (Siti di rilevanza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

naturalistica Natura 2000 – con visivi), che lo escludono, conformemente alle disposizioni dell'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.

[Consulta la sentenza](#)